

# **Alimenta il dono...**

## **sostieni il Banco Alimentare della Toscana**

Guida alle agevolazioni fiscali sulle erogazioni in denaro  
e natura per le persone fisiche e per le aziende

aggiornata al settembre 2012

# Presentazione

## L'origine

In Italia il Banco Alimentare ha origine nel 1989, grazie all'incontro tra il Cavalier Danilo Fossati, fondatore della Star, e monsignor Luigi Giussani. Sull'esempio di una simile esperienza conosciuta in Spagna (a sua volta ispirata alla "Food Bank" esistente negli Usa), colpiti dalla sua originalità, ne prendono spunto e promuovono insieme questa nuova opera di carità. Il primo nucleo di volontari dà così vita, nel novembre del 1989 alla Fondazione Banco Alimentare. Attualmente la Rete Banco Alimentare conta in Italia 21 Banchi regionali.

La Rete Banco Alimentare, dal 1989, ha come mission quella di "salvare" quotidianamente le eccedenze alimentari recuperando quei prodotti che per ragioni di mercato non possono più essere venduti per ridistribuirli gratuitamente a strutture caritative (sono oltre 8.600 e assistono 1.700.000 persone ogni giorno) che offrono aiuto continuativo ai poveri in Italia.

In Toscana il Banco Alimentare, associazione no-profit, iscritta al Registro Regionale del volontariato, nasce nel 1996.

## Lo scopo

Scopo del Banco Alimentare è "la raccolta delle eccedenze di produzione, agricole e dell'industria, specialmente alimentare e la redistribuzione delle stesse ad Enti e Associazioni che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri ed agli emarginati" (dall'art. 2 dello Statuto).

"Il Banco Alimentare poggia la sua attività sul dono e la condivisione" (dalla carta dei Banchi Alimentari Europei). Il Banco Alimentare è allora il tramite ideale affinché l'eventuale spreco della filiera agro-alimentare divenga ricchezza per gli Enti assistenziali che, con impegno e dedizione, accolgono quotidianamente i più poveri tra noi.

## L'attività

Il Banco Alimentare della Toscana nasce nel 1996, facendo proprie le ragioni ideali della Fondazione Banco Alimentare Onlus di Milano: "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita".

Fonti di approvvigionamento:

- industria agro-alimentare e Grande Distribuzione Organizzata
- Unione Europea
- Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Attività:

- individuazione delle fonti di spreco
- stoccaggio delle merci recuperate
- distribuzione gratuita e quotidiana alle Associazioni
- gestione del rapporto di collaborazione con le strutture caritative convenzionate

## **Giornata Nazionale della Colletta Alimentare**

Il Banco Alimentare della Toscana si occupa ogni anno dell'organizzazione regionale, della gestione dell'evento, della distribuzione degli alimenti raccolti.

## **Progetto Siticibo**

Recupero e immediata redistribuzione delle eccedenze di cibo fresco, di cibo cotto e non servito nella ristorazione organizzata (mense aziendali, refettori scolastici, etc.), di cibo fresco non venduto nei supermercati.

Benefici dell'attività:

- Sociale
- Economico
- Ecologico/ambientale
- Educativo

Il Banco Alimentare rappresenta il tramite affinché lo *spreco* della filiera agro-alimentare divenga *ricchezza* per i poveri.

## **La nostra storia**

- Nel **1996** si costituisce il **Comitato Regionale della Toscana** affiliato alla Fondazione Banco Alimentare.
- Nel **1997**, grazie all'Opera della Divina Provvidenza "Madonnina del Grappa", si inaugura il primo magazzino/sede in via Corelli 6r a Firenze.
- Nel **2002** il Comitato si trasforma in **Associazione Banco Alimentare della Toscana Onlus** e si iscrive al Registro Regionale del Volontariato, mantenendo l'attività e gli scopi originali.
- Nel **2004** lo storico magazzino di via Corelli è stato sostituito col nuovo magazzino/sede a **Calenzano**, più idoneo alle necessità logistiche, dettate dall'incremento dell'attività, e alle normative igienico-sanitarie vigenti.

## La nostra identità

Il Banco Alimentare della Toscana si è *costituito* con atto pubblico Rep. n. 125679 del 22.05.1996 come **comitato**, ai sensi degli artt. 39-42 del Codice Civile. Con atto notarile n. 14169, si è *trasformato* in **associazione** disciplinata dagli artt. 36-38 del Codice Civile.

Il 16 febbraio 2001, con Decreto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 294, l'Associazione Banco Alimentare della Toscana è stata iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Sezione Provincia di Firenze, settore SOCIALE, e ha acquisito la qualifica di **organizzazione di volontariato**, ai sensi della L. n. 266/1991 e della L.R.T. n. 28/1993.

Il D.Lgs. n. 460/1997 ha riconosciuto – al co. 8, art. 10 – tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nei relativi registri (e che non svolgono attività commerciali extra marginali), come 'Organizzazioni non lucrative di utilità sociale', per cui anche il Banco Alimentare ha *acquisito di diritto* la qualifica fiscale di **Onlus**.

La limitazione della responsabilità patrimoniale e la qualifica di **associazione riconosciuta** è stata conseguita il 4 agosto del 2011 con l'acquisizione della *personalità giuridica* e con la conseguente *iscrizione* al n. 792 del relativo registro regionale.

## I modi per donare... e per ottenere agevolazioni fiscali

### Erogazioni in denaro

L'erogazione liberale in denaro deve essere fatta tramite strumenti bancari (bonifico, assegno, carte di debito, carte di credito) o conto corrente postale.

Ricorda! L'erogazione liberale fatta in contanti non consente di ottenere agevolazioni.

Modalità di versamento per sostenere l'attività dell'Associazione Banco Alimentare della Toscana:

### C/C BANCARIO

N. 62486 presso BANCA PROSSIMA  
Filiale Firenze Via Bufalini, 4  
Iban IT55J0335901600100000062486

## C/C POSTALE

N. 11746559

Intestato a "Associazione Banco Alimentare della Toscana"

Per usufruire dei benefici fiscali **conserva la relativa attestazione di donazione**, vale a dire:

- l'estratto conto della carta di credito inviato dalla società emittente
- le note contabili o l'estratto conto della banca, in caso di bonifico bancario
- la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale

## Donazioni di beni

Per stabilire il valore del bene, occorre fare riferimento al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini o –se il bene è raro o prezioso– ad un'apposita perizia.

## Le agevolazioni tra deduzione e detrazione

La **Deduzione** è la somma che viene sottratta dal reddito sul quale vengono calcolate le imposte.

La **Detrazione** è la somma che, una volta calcolate le imposte da pagare, viene sottratta dalle imposte stesse.

## Se il donatore... è una PERSONA FISICA

- Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato fino all'importo massimo di 70.000 euro (per erogazioni in denaro o in natura)

*D.L. 35 /2005 art. 14, comma 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 (cd. Legge più dai meno versi)*

*in alternativa...*

- Detrazione dall'Irpef del 19% dell'erogazione calcolata sul limite massimo di Euro 2.065,83

*D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) Art. 15, comma 1, lett. i)*

## Novità!

dal 2013 la percentuale di detraibilità salirà al 24% e al 26% dal 2014

## Se il donatore... è un'AZIENDA

- Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a € 70.000 (per erogazioni in denaro o in natura)

*D.L. 35 /2005 art. 14, comma 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 (cd. Legge più dai meno versi)*

*in alternativa...*

- Deducibilità dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di Euro 2.065,83 o del 2% del reddito di impresa dichiarato.

*D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 100, comma 2, lett. h)*

*e in più...*

- Deducibilità del costo del personale per servizi resi gratuitamente nella misura del 5 % delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

*D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) art. 100, comma 2, lettera i)*

## Per le imprese in caso di donazione di alimenti e materiali

### IMPOSTE SUI REDDITI

In base al comma 2, articolo 13, decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai fini delle imposte sui redditi, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per effetto della norma richiamata, quindi, le imprese potranno cedere gratuitamente e senza limiti alle Onlus derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della loro impresa. La predetta disposizione in materia di cessioni gratuite si applica a condizione che il cedente ne dia preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio delle Entrate competente e che, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, provveda ad effettuare un'apposita annotazione sui registri IVA (ovvero in apposito prospetto). Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. La Onlus beneficiaria dovrà, dal canto suo, attestare in apposita dichiarazione da conservare agli atti, il proprio impegno a utilizzare i predetti beni in conformità alle proprie finalità istituzionali a pena di decadenza dai benefici fiscali.

## IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Sul versante dell'IVA il decreto legislativo richiamato non apporta significative innovazioni. L'articolo 14 si limita ad alcune marginali modifiche al D.P.R. 633/72, per inserire le Onlus nella normativa già esistente estendendo ad esse i trattamenti già previsti per analoghe categorie di soggetti. Per effetto di tali modifiche: "le cessioni gratuite di beni, ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, effettuate a favore di Onlus costituiscono, per il cedente, operazioni esenti ai fini IVA". In particolare si rimanda alle novità introdotte dal comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133: "i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente alle Onlus e da queste ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto". Tale disposizione consente all'impresa donante il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti. Ai fini dell'applicazione del regime agevolato di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 133/99: n l'impresa donante dovrà inserire nel DDT che accompagna le merci al seguente causale: "prodotti non più commercializzabili per errori di confezionamento, ecc., ceduti gratuitamente ai sensi dell'articolo 6 comma 15 della legge 133/99"; la Fondazione Banco Alimentare - Onlus dovrà attestare alla Società donante di avere i requisiti di cui all'articolo 10 comma 12 del D.P.R. 633/72.

## Contatti

<b>Presidente</b>	presidente@toscana.bancoalimentare.it
<b>Direttore</b>	direttore@toscana.bancoalimentare.it
<b>Segreteria direzione</b>	segreteria@toscana.bancoalimentare.it
<b>Logistica</b>	logistica@toscana.bancoalimentare.it
<b>Ricerca fondi</b>	fundraising@toscana.bancoalimentare.it
<b>Rapporti aziende</b>	segreteriaaziende@toscana.bancoalimentare.it

### **Associazione Banco Alimentare della Toscana Onlus**

Via A. Caponnetto, 25 \_ 50041 Calenzano (FI)

T +39 055 8874.051 \_ F +39 055 8861.131

E info@toscana.bancoalimentare.it

[www.bancoalimentare.it/it/toscana](http://www.bancoalimentare.it/it/toscana)

realizzato con il contributo del

# CESVOT

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TOSCANA

PERCORSI DI INNOVAZIONE